

## AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto N. 001770

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed in particolare il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169;

**VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2016 n. 414, notificato in data 2 dicembre 2016, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale;

**VISTA** la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta dell'8 maggio 2017, prot. n. 3110/2017, concernente la nomina del Dott. Marco Sanguineri a Segretario dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 15 maggio 2017, nonché il decreto n. 606 del 9 maggio 2017 con il quale si rende esecutiva tale nomina;

**RICHIAMATA** l'autorizzazione in capo alla Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie Paride Batini S.c.a.r.l., ai sensi dell'art. 17 della legge n. 84/94, alla fornitura, in via esclusiva, di lavoro portuale temporaneo alle imprese autorizzate di cui agli artt. 16 e 18 della medesima legge, per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali nel porto di Genova di cui al decreto n. 1043 del 29 settembre 2009;

**VISTO** il Regolamento per la fornitura del lavoro portuale temporaneo approvato dal Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Genova e reso esecutivo con l'Ordinanza n. 2 del 23 febbraio 2011;

**RICHIAMATA** la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione il 27 luglio 2017, prot. n. 52/2/2017, relativa alla rideterminazione dell'organico operativo in 930 unità;

**CONSIDERATO** che la citata autorizzazione, di cui al decreto n. 1043/2009, è stata fissata in anni 8 (otto) prorogabile su istanza dell'impresa autorizzata per una sola volta per un periodo di anni 2 (due);

**VISTA** l'istanza presentata dalla Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie Paride Batini S.c.a.r.l. in data 20 aprile 2017 relativa alla proroga di anni 2 (due) dell'autorizzazione rilasciata con il citato decreto n. 1043/2009;

**VISTO e RICHIAMATO** il parere reso dalla Commissione Consultiva nella seduta del 31 ottobre 2017, prot. n. 9/1/2017, in merito alla proroga di anni 2 (due) dell'autorizzazione ex art. 17 legge n. 84/94 s.m.i. in capo alla Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie Paride Batini S.c.a.r.l. a decorrere dall'1.11.2017 fino al 31.10.2019 ed all'aggiornamento del Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'Ordinanza n. 2/2011;

**VISTA e RICHIAMATA** la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 31 ottobre 2017, prot. n. 76/3/2017 con la quale è stata approvata la proroga di anni 2 (due) dell'autorizzazione ex art. 17, legge n. 84/94 s.m.i., in capo alla Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie Paride Batini S.c.a.r.l. a decorrere dall'1.11.2017 fino al 31.10.2019 e sono state approvate le modifiche al Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'Ordinanza n. 2/2011;


**SENTITO** il Segretario Generale;

#### **DECRETA**

La Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie Paride Batini S.c.a.r.l., il cui organico è definito in 930 unità, è autorizzata ai sensi dell'art. 17 della legge n. 84/94 s.m.i., alla fornitura, in via esclusiva, di lavoro portuale temporaneo alle imprese autorizzate ai sensi degli artt. 16 e 18 della medesima legge, nel porto di Genova fino alla data del 31 ottobre 2019.

Il Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Genova di cui all'Ordinanza n. 2 del 23 febbraio 2011 è modificato come da allegato n. 1 parte integrante del presente decreto.

IL PRESIDENTE  
Dott. Paolo Emilio Signorini



Genova, li 31.10.2017

Allegato n. 1 al decreto n. 1440 del 31 ottobre 2017

Modifiche/integrazioni al Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Genova di cui alla deliberazione assunta dal Comitato di Gestione il 31 ottobre 2017, prot. n. 76/3/2017

Art. 10 – Avviamento al lavoro temporaneo

L'impresa fornitrice avvia i lavoratori temporanei alle imprese utilizzatrici in base alle richieste di queste ultime ed al contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

I lavoratori avviati svolgono la propria attività sotto la direzione e il controllo dell'impresa utilizzatrice.

E' peraltro consentito su richiesta dell'impresa utilizzatrice l'avviamento di squadre coordinate dell'impresa fornitrice con le modalità disciplinate dal contratto quadro previsto al primo comma dell'art. 11 del presente Regolamento.

Le richieste sono soddisfatte alla luce dei principi di trasparenza ed imparzialità.

La richiesta di lavoro temporaneo è numerica e indica la qualifica richiesta.

Detta richiesta deve essere effettuata secondo il "Piano di chiamata e avviamento al lavoro" che sarà predisposto dal fornitore di lavoro già in sede di partecipazione alla gara ed approvato da parte dell'Autorità Portuale di Genova prima del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 17, comma 2, l. 84/94.

L'impresa fornitrice non deve concedere contemporaneamente ferie e permessi ad un numero di lavoratori superiore ad un quinto dell'organico e comunque tale da pregiudicare le esigenze operative delle imprese utilizzatrici.

I ruoli dei lavoratori portuali devono essere mantenuti costantemente aggiornati da parte dell'impresa fornitrice e devono indicare, tra l'altro, per ciascun lavoratore, l'impresa utilizzatrice, il tipo di chiamata e gli avviamenti dall'inizio dell'anno.

Ai lavoratori avviati presso le imprese utilizzatrici si applica quanto disposto dall'art. 17, comma 13, l. 84/94.

L'impresa fornitrice è tenuta a presentare il "Piano di chiamata e avviamento al lavoro", che disciplini in dettaglio l'avviamento al lavoro, la modalità di chiamata, l'organizzazione del lavoro e dovrà, in ogni caso, tenere conto delle esigenze operative delle imprese utilizzatrici.

Detto piano è soggetto a valutazione, in sede di gara, dalla Commissione aggiudicatrice.

L'impresa fornitrice è tenuta ad avviare i lavoratori portuali temporanei sulla base delle specializzazioni richieste dalle imprese utilizzatrici.

Integrazione di cui alla Delibera del Comitato di Gestione del 31 ottobre 2017, prot. n. 76/3/2017

L'impresa fornitrice, in anticipo rispetto all'avviamento al lavoro, è tenuta a comunicare all'impresa utilizzatrice: nome, cognome e numero matricola di ciascun lavoratore avviato.

I lavoratori avviati, nel rispetto dell'orario di lavoro previsto nel contratto di fornitura di cui al successivo art. 11, sono tenuti ad osservare le regole di tracciatura (quali ad esempio firma, timbratura, lettura badge) di entrata ed uscita dal posto di lavoro.

Le pause durante l'orario di lavoro dovranno, nel rispetto del CCNL vigente, essere uniformate

a quelle del personale del terminal.

Il comprovato mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti due comma comporta, in relazione alla gravità dell'infrazione, una penale compresa fra un minimo del 10% ed un massimo del 25% della tariffa per turno/uomo.

Nel rispetto del CCNL in quanto applicato, il soggetto autorizzato dovrà addebitare dette penali al singolo socio responsabile dell'infrazione.

Il soggetto autorizzato alla fornitura del lavoro temporaneo è tenuto a rendicontare su base bimestrale all'Autorità di Sistema Portuale il verificarsi di eventuali infrazioni e penali accertate in applicazione dei commi che precedono.

La fornitura di lavoro temporaneo è senz'altro vietata nei seguenti casi:

- per le mansioni il cui svolgimento può presentare pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di terzi ai sensi di legge;
- per le lavorazioni che richiedono la sorveglianza medica speciale e per i lavori particolarmente pericolosi individuati con D.M. 31.5.1999;
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- a favore delle imprese utilizzatrici che non dimostrino all'Autorità Portuale di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

E' consentito, a richiesta dell'impresa utilizzatrice, l'utilizzo di mezzi/attrezzature nella disponibilità dell'impresa fornitrice, purché non venga meno la natura di fornitura di lavoro temporaneo.

#### **Art. 14 – Doveri dei lavoratori temporanei**

Il prestatore di lavoro temporaneo deve svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro; quindi i lavoratori temporanei hanno gli stessi obblighi dei lavoratori dipendenti delle imprese presso le quali sono avviati in relazione all'organizzazione del lavoro, agli orari, alle disposizioni di servizio, alle mansioni affidate nell'ambito della qualifica assegnata, nonché alle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Ad essi si applicano le sanzioni disciplinari conformi al CCNL.

Integrazione di cui alla Delibera del Comitato di Gestione del 31 ottobre 2017, prot. n. 76/3/2017.

Fermo restando quanto previsto dal CCNL, il mancato rispetto delle misure di prevenzione e protezione stabilite dalle procedure dei terminal ed in particolare il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale comporta l'applicazione di una penale pari al 20% della tariffa uomo/turno.

Nel rispetto del CCNL in quanto applicato il soggetto autorizzato dovrà addebitare dette penali al singolo socio responsabile dell'infrazione.

Il soggetto autorizzato alla fornitura del lavoro temporaneo è tenuto a rendicontare su base bimestrale all'Autorità di Sistema Portuale il verificarsi di eventuali infrazioni e penali accertate in applicazione dei commi che precedono.

## Art. 15 – Obblighi delle imprese utilizzatrici

Le imprese utilizzatrici devono:

1. rispettare puntualmente le normative in materia di lavoro ed in particolare sulla sicurezza come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e dal D. Lgs. 272/99;
2. ~~versare i corrispettivi dovuti di norma entro 30 giorni dalla data della fattura, salvo accordi e pattuizioni diversi. In caso di ritardo nel pagamento gli interessi di mora saranno pari al tasso Euribor a tre mesi lettera, maggiorato di due punti; in caso di ingiustificato pagamento entro 120 giorni dalla data della fattura, l'Autorità Portuale di Genova su richiesta dell'impresa fornitrice, potrà provvedere ad attivare il procedimento di sospensione dell'autorizzazione ex artt. 16 e 18 della l. 84/94 nei confronti dell'impresa inadempiente. L'Autorità Portuale vigilerà sul rispetto degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi da parte dell'impresa fornitrice;~~

Modifiche/integrazioni di cui alla Delibera del Comitato di Gestione del 31 ottobre 2017, prot. n. 73/3/2017.

2. versare i corrispettivi dovuti entro 15 giorni dalla data della fattura che dovrà essere emessa dal soggetto autorizzato entro 7 giorni dall'ultimo giorno del mese a cui sono si riferiscono le prestazioni da remunerare. In caso di ritardo nel pagamento gli interessi di mora saranno pari al tasso Euribor a tre mesi lettera, maggiorato di due punti per il primo mese di ritardo e maggiorato di tre punti per ritardi ulteriori; in caso di ingiustificato pagamento entro 120 giorni dalla data della fattura, l'Autorità Portuale di Genova (*ora AdSP del Mar Ligure Occidentale*) su richiesta dell'impresa fornitrice, potrà provvedere ad attivare il procedimento di sospensione dell'autorizzazione ex artt. 16 e 18 della l. 84/94 nei confronti dell'impresa inadempiente. L'Autorità Portuale (*ora AdSP del Mar Ligure Occidentale*) vigilerà sul rispetto degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi da parte dell'impresa fornitrice;
- 2 bis. l'impresa fornitrice in caso di ritardato pagamento oltre il termine di 60 giorni è autorizzata a respingere le richieste di avviamento di manodopera da parte dell'impresa utilizzatrice inadempiente.  
In caso di perdurante inadempienza dell'impresa utilizzatrice Autorità di Sistema Portuale potrà provvedere ad attivare il procedimento di sospensione dell'autorizzazione ex artt. 16 e 18 della l. 84/94 nei confronti della stessa;

3. comunicare, ai fini del potere disciplinare da parte dell'impresa fornitrice, gli elementi che formeranno oggetto di possibile contestazione ai sensi di legge;
4. far pervenire all'impresa fornitrice la richiesta di lavoro/contratto di fornitura in forma scritta secondo quanto indicato nel "Piano di chiamata ed avviamento al lavoro", approvato dall'Autorità Portuale di Genova. Le richieste, le variazioni e le disdette, dovranno essere comunicate telefonicamente e confermate per fax o via e-mail presso la sede operativa dell'impresa fornitrice entro i termini indicati nel "Piano di chiamata e

avviamento al lavoro". Il richiedente sarà responsabile della correttezza e delle veridicità delle informazioni contenute nella richiesta, in base alle quali l'impresa fornitrice disporrà il proprio programma;

5. rispondere in solido dell'obbligo della retribuzione e dei corrispondenti obblighi contributivi eventualmente non adempiuti dall'impresa fornitrice;
6. non computare il prestatore di lavoro temporaneo nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

L'impresa utilizzatrice può impiegare il lavoratore in regime di flessibilità anche per esigenze operative non previste, purchè le mansioni a cui viene avviato il lavoratore corrispondano a quelle indicate nel contratto di fornitura di lavoro temporaneo stipulato ai sensi del presente regolamento.

Qualora l'impresa utilizzatrice per la quale sono state programmate le prestazioni di lavoro temporaneo non vi ricorra, sarà addebitato, con le modalità ed i tempi operativi che sono stati programmati dall'impresa fornitrice in esito alla richiesta presentata, il costo del personale rimasto inoperoso calcolato nella misura:

- per tutti i turni, ad eccezione del secondo e del terzo turno feriale, del 25% del costo preventivato qualora la disdetta avvenga fino a 2 ore prima dell'inizio previsto dell'attività;
- per tutti i turni, del 50% del costo preventivato qualora la disdetta avvenga tra 2 ore ed 1 ora prima dell'inizio previsto dell'attività;
- per tutti i turni, del 60% del costo preventivato qualora la disdetta avvenga tra 1 ora e 30 minuti prima dell'inizio previsto dell'attività;
- del 100% del costo preventivato qualora la disdetta avvenga nei 30 minuti precedenti l'inizio previsto dell'attività.

Il lavoratore temporaneo non risponde, in via patrimoniale, dei danni arrecati all'impresa utilizzatrice ed ai dipendenti della stessa, salvo dolo o colpa grave.

#### **Art. 16 – Obblighi dell'impresa fornitrice**

L'impresa fornitrice deve:

- a) in via esclusiva, svolgere attività rivolte alla fornitura del lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali; nessuna altra attività può essere esercitata;
- b) garantire ai lavoratori, per le giornate di effettivo lavoro, l'applicazione del trattamento normativo e retributivo inderogabile determinato a livello nazionale nel CCNL ed eventuali accordi integrativi da depositarsi presso l'Autorità Portuale; le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso l'impresa autorizzata si intenderanno regolate secondo le previsioni di legge;
- c) assicurare con regolarità ed efficienza la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo alle imprese utilizzatrici autorizzate, che le richiedano avendone titolo ed osservare nei confronti delle stesse l'obbligo di parità di trattamento secondo quanto previsto nel presente regolamento; l'impresa fornitrice non è responsabile di sospensioni dell'attività dovute a causa di forza maggiore, ragioni di sicurezza secondo le previsioni di legge, astensione giustificata del personale dal lavoro;
- d) assicurare, nelle diverse condizioni operative, adeguati livelli di produttività;
- e) rispettare le tariffe approvate secondo il presente regolamento;

- f) provvedere prima dell'inizio dell'attività e per tutta la durata dell'autorizzazione, a stipulare con primaria compagnia di assicurazione, contratto di assicurazione R.C. per responsabilità anche verso terzi e imprese utilizzatrici e per tutti i rischi connessi all'effettuazione della propria attività, a garanzia di eventuali danni che possano essere causati a persone, cose ed animali. I massimali d'assicurazione devono ammontare ad almeno € 5.000.000, rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cosa o animali;
- g) ottemperare a tutte le richieste dell'Autorità Portuale finalizzate a rilevamenti statistici ed a particolari studi economici e ricerche di mercato, nonché fornire i dati riguardanti l'organizzazione tecnico-amministrativa della società medesima, la consistenza e le qualifiche del personale avviato e i controlli sulle tariffe applicate e sul trattamento normativo e retributivo del personale;
- h) osservare oltre alle prescrizioni di legge vigenti in materia, anche tutte le norme attuative o regolamentari emanate ed emanande al riguardo dalle competenti autorità centrali e locali;
- i) presentare all'Autorità Portuale con cadenza semestrale un prospetto riepilogativo contenente i seguenti dati:
- numero di lavoratori in forza distinti per qualifica professionale;
  - giornate di effettivo avviamento al lavoro per ogni singolo lavoratore e per qualifiche;
  - giornate di malattia, infortuni, ferie, permessi, assenze ingiustificate per ogni singolo lavoratore;
  - riepilogo prestazioni erogate a ciascuna impresa utilizzatrice e relativo fatturato;
  - fruizione di lavoro temporaneo in qualità di soggetto a sua volta utilizzatore di prestazioni di lavoro temporaneo;
- tutti gli altri dati specificatamente richiesti dall'Autorità Portuale.  
Nel primo anno di attività dell'impresa fornitrice il sopraccitato prospetto riepilogativo dovrà essere presentato con cadenza trimestrale;

Integrazione di cui alla Delibera del Comitato di Gestione del 31 ottobre 2017, prot. n. 76/3/2017.

- l) presentare con cadenza trimestrale all'Autorità di Sistema Portuale una rendicontazione contabile circa l'andamento economico finanziario dell'impresa.

Per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali, il soggetto autorizzato potrà rivolgersi, in qualità di impresa utilizzatrice, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo indicati dal D. Lgs. n. 276/2003, esclusivamente qualora non abbia personale sufficiente a far fronte alle esigenze operative delle imprese portuali.

